

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente il giorno __ del mese di __ dell'anno 2021

TRA

l'Agenzia della Mobilità Piemontese (codice fiscale n. 97639830013), con sede in corso Marconi, 10 – 10125 Torino, rappresentata dal direttore generale Ing. Cesare PAONESSA, di seguito, per brevità, denominata "Agenzia" o "EC"

E

Linea Azzurra SRL con sede in _____, ____ – _____ (TO) C.F. e P.IVA n. _____, domiciliata ai fini del presente atto presso la propria sede, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. _____, di seguito denominato "OE"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. - (Oggetto della convenzione)

1.1. L'oggetto della presente convenzione avente natura contrattuale è l'esercizio, per il periodo scolastico dell'annualità 2020-2021, **del servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea**, con imposizione di specifici obblighi, con autoveicoli adibiti a trasporto pubblico, secondo le modalità e prescrizioni descritte negli articoli seguenti e negli allegati per complessivi 126,79 bus-km giornalieri.

Articolo 2. - (Durata della convenzione)

2.1. La convenzione è valida dal giorno successivo alla sottoscrizione e termina il giorno 11/06/2021.

2.2. Non è prevista la proroga della convenzione.

Articolo 3. - (Obblighi di servizio)

3.1. L'OE gestisce la piattaforma di prenotazione e comunicazione adeguata ed efficace per gli studenti e personale docente e non docente dell'Istituto Majorana di Moncalieri, e garantisce prenotazione del viaggio con conferma, comunicazione tempestiva di variazione orario e/o di modalità del trasporto anche a causa di interruzioni programmate e/o accidentali.

3.2. L'OE effettua l'Esercizio del **servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea**, secondo il programma di Allegato, con autobus atti a garantire il posto a sedere per l'intera utenza, nel rispetto dei limiti di distanziamento previsti dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard qualitativi dei servizi definiti nella presente convenzione.

3.3. L'esercizio delle linee in oggetto del presente convenzione è soggetto all'imposizione da parte dell'EC degli obblighi di servizio previsti dalla presente convenzione, come definiti dal

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

regolamento UE 1370/2007, nonché dal D. Lgs. 19 novembre 1997 n° 422 e dalla L.R. 1 del 4 gennaio 2000.

- 3.4. A fronte dell'imposizione di tali obblighi di servizio, l'EC corrisponde all'OE le compensazioni economiche previste al successivo Articolo 19.

Articolo 4. - (Variazioni)

- 4.1. Durante il periodo contrattuale potranno essere apportate, su iniziativa dell'EC o su istanza dell'OE da approvarsi dall'EC, variazioni alle modalità di esercizio **con riferimento alle seguenti modifiche:**

- modalità di esercizio;
- orari di esercizio;

- 4.2. L'OE può effettuare di propria iniziativa unicamente eventuali variazioni dei servizi (modalità di esercizio, orari, numero di corse) dovute a causa di forza maggiore, sciopero o l'effettuazione di corse aggiuntive, che dovranno essere comunicate dall'OE all'EC entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento. Tutte le altre variazioni alle modalità di esercizio ed agli orari che si rendessero necessarie nel corso di validità della convenzione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'EC.

- 4.3. Le variazioni di cui al punto 4.1. danno luogo a ridefinizione delle compensazioni economiche previste, esclusivamente secondo le condizioni economiche riportate nella convenzione stessa.

Articolo 5. - (Norme generali di esercizio)

- 5.1. L'OE deve esercitare tutte le autolinee oggetto della convenzione nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità della convenzione, anche se non espressamente richiamate, nonché delle clausole e prescrizioni riportate nella presente convenzione.

- 5.2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto.

Articolo 6. - (Rappresentanza legale e responsabilità dell'esercizio)

- 6.1. L'OE è rappresentato nei confronti dell'EC dal Rappresentante legale della società.
- 6.2. Il Gestore dei Trasporti dell'impresa, ai sensi del Regolamento 21/10/2009 n. 1071/2009/CE che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada assume la responsabilità d'esercizio anche ai fini del DPR 753/1980.
- 6.3. Il Gestore dei Trasporti rappresenta l'OE presso l'EC per tutte le questioni relative all'esercizio del servizio di Trasporto.

Articolo 7. - (Personale)

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

- 7.1. L'OE deve disporre del personale, da esso dipendente, preposto allo svolgimento del servizio, dimostrando, su richiesta dell'EC, che esso è sufficiente allo svolgimento del servizio stesso nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria.
- 7.2. L'OE deve applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, le norme legislative ed i contratti nazionali di lavoro previsti per la categoria.
- 7.3. L'OE si impegna a mantenere alle proprie dipendenze, per l'intera durata dell'affidamento, il personale dichiarato il cui Elenco è allegato alla presente convenzione

Articolo 8. - (Strutture)

- 8.1. L'OE, per tutta la durata della convenzione, dovrà avere la disponibilità delle strutture utili al corretto e funzionale esercizio delle linee di trasporto pubblico oggetto della convenzione
- 8.2. Le eventuali strutture aperte al pubblico (autostazioni, biglietterie, ecc.) dovranno avere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
- 8.3. L'OE fornisce all'EC l'elenco di dette strutture utilizzate per l'espletamento del servizio.

Articolo 9. - (Autobus)

- 9.1. L'OE, per tutta la durata della convenzione, dovrà avere la disponibilità degli autobus necessari all'espletamento del servizio nei periodi di maggiore richiesta e delle scorte necessarie, determinate secondo quanto previsto nel successivo comma 2.
- 9.2. Il fabbisogno di mezzi necessari all'espletamento dei servizi è definito in base all'impiego massimo, ovvero al numero di mezzi necessari per soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea. A tale fabbisogno dovrà essere aggiunto un numero di mezzi di riserva, articolato nelle varie tipologie del servizio pari al 20% del fabbisogno massimo con arrotondamento all'unità superiore; l'elenco dei mezzi adibiti al servizio oggetto della presente convenzione è riportato in allegato, dove è specificata la tipologia; è inoltre allagata copia della carta di circolazione e polizza assicurativa.
- 9.3. Gli autobus impiegati nelle linee oggetto della convenzione dovranno essere immatricolati in servizio pubblico di linea, ai sensi dell'art 87 del Codice della Strada, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
- 9.4. Ai sensi dell'art. 200 comma 6bis del DL 34/2000 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2002, n. 77), potranno essere utilizzati per l'esercizio delle linee oggetto della presente convenzione anche veicoli uso terzi di cui all'articolo 82 comma 5 del Codice della Strada (veicoli per servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone).
- 9.5. Su ciascun veicolo potrà essere trasportato un numero complessivo di passeggeri non superiore al 50% di quello ammesso dal libretto di circolazione, ai sensi dei decreti in vigore alla data dell'approvazione della convenzione. All'interno dei veicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti a sedere, fornendo anche indicazione di quelli non utilizzabili.

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

9.6. Su ciascuna linea potranno essere impiegati unicamente autobus autorizzati. L'OE dovrà conservare su ogni mezzo copia della concessione e degli orari approvati dall'EC ed esporre, in modo ben visibile dall'esterno, l'indicazione degli estremi di percorso della corsa in cui è impiegato il mezzo o le indicazioni "in servizio sperimentale", ovvero "fuori servizio" nei casi specifici.

Articolo 10. - (Modalità di esercizio ed orari)

10.1. L'OE deve esercitare le linee di trasporto pubblico oggetto della convenzione secondo il Programma di Esercizio Aziendale riportato in allegato e gli orari stabiliti od approvati dall'EC.

10.2. L'OE deve rispettare le prescrizioni di esercizio riportate nell' Articolo 11 e quelle di volta in volta impartite, per motivi di pubblica utilità, dall'EC.

10.3. Le modalità di esercizio possono essere modificate secondo quanto disposto all'Articolo 4

Articolo 11. - (Prescrizioni di esercizio)

11.1. L'OE deve effettuare il servizio solo sui percorsi previsti nel Programma di Esercizio di ciascuna linea.

11.2. Nell'esercizio delle autolinee dovranno essere effettuate solo le fermate autorizzate e previste nel Programma di Esercizio Aziendale.

11.3. L'OE deve effettuare tutte e solo le corse previste nel Programma di Esercizio, secondo gli orari approvati dall'EC, salvo eccezioni previste dall'Articolo 4.

11.4. L'OE deve predisporre il numero di autobus idonei alle prenotazioni ricevute onde evitare che si verifichino situazioni di affollamento dei mezzi tali da superare il numero massimo di passeggeri trasportabili dai mezzi normalmente impiegati.

11.5. L'OE deve comunicare all'EC, con le modalità stabilite nell'Articolo 18, ogni incidente, sospensione, variazione od anomalia di esercizio, anche non dipendente da colpa o volontà dell'OE.

11.6. L'OE deve ottemperare a tutte le prescrizioni, generali e particolari, emanate dall'EC e del personale da esso incaricato della vigilanza.

11.7. È fatto obbligo all'OE di stipulare, prima della firma della convenzione e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente garantendo la copertura per tutto il periodo contrattuale.

Articolo 12. - (Tariffe)

12.1. L'OE consente la prenotazione e l'accesso a bordo del servizio esclusivamente ai titolari di abbonamento di TPL secondo le tariffe definite dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n° 13-6608 del 04.11.2013.

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

Articolo 13. - (Biglietti ed abbonamenti)

- 13.1. Non è prevista la vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi.
- 13.2 L'OE deve verificare che i documenti di viaggio siano quelli previsti dalla Regione Piemonte con deliberazione n° 13-6608 del 04.11.2013 validi sulle tratte servite ed in corso di validità.

Articolo 14. - (Regolamento di esercizio)

- 14.1. L'OE deve predisporre un "Regolamento di Esercizio" che disciplini il corretto uso da parte dei viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico da esso gestiti e sottoporlo all'approvazione dell'EC.
- 14.2. L'OE deve organizzare, con proprio personale, un servizio di controllo e vigilanza per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 15. - (Informazioni ai viaggiatori)

- 15.1. L'OE deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:
- prenotazione del viaggio su piattaforma dedicata;
 - comunicazione agli utenti dell'orario dei servizi e di ogni sua variazione e/o modifica anche temporanea;
- 15.2. L'OE deve diffondere agli utenti la Carta dei servizi che indichi i diritti e i doveri dei viaggiatori e le modalità di accesso all'informazione e di presentazione di eventuali reclami, che definisca i livelli qualitativi minimi garantiti, che preveda opportune forme di risarcimento in caso di disservizi avvenuti per motivi dipendenti dall'azienda stessa. L'OE deve comunque garantire i fattori di qualità di cui all'Articolo 17.
- 15.3. L'OE deve verificare, almeno una volta nel corso del periodo di affidamento, il grado di soddisfazione dei viaggiatori per i servizi erogati mediante apposita indagine, comunicandone i dati all'EC.

Articolo 16. - (Sciopero)

- 16.1. L'OE deve osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n° 146 e successive modificazioni, riportando sull'orario generale le corse garantite anche in caso di sciopero.
- 16.2. L'OE deve inoltre attivarsi per garantire il servizio anche in caso di sciopero effettuato in violazione di tali norme.

Articolo 17. - (Fattori di qualità)

- 17.1. AFFIDABILITÀ: L'OE deve predisporre un programma di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso, dei mezzi da utilizzare per le linee oggetto della convenzione di

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

servizio, in modo da garantire la massima affidabilità dei mezzi, oltre il collaudo annuale previsto dal Codice della Strada.

- 17.2. PULIZIA E SANIFICAZIONE: L'OE deve garantire la pulizia ed il decoro, interno ed esterno dei veicoli. A tal fine è tenuto a predisporre un programma di pulizia e sanificazione periodica articolato su diversi livelli di intervento; l'OE deve inoltre effettuare quegli interventi straordinari che si rendano necessari a seguito di particolari eventi, ivi compresi gli atti di vandalismo.
- 17.3. CONFORT DI VIAGGIO: L'OE deve garantire le migliori condizioni possibili di viaggio a bordo dei propri autobus, assicurando la climatizzazione, il ricambio d'aria, l'assenza di infiltrazioni d'acqua, di fumi o gas di scarico, spifferi, rumori o qualunque altro motivo di disagio al viaggiatore. In caso di guasto che provochi situazioni di disagio o riduzione del normale livello di confort di viaggio deve adoperarsi per sostituire quanto prima, possibile il mezzo con altro pienamente efficiente.

Articolo 18. - (Informazioni all'EC)

- 18.1 L'OE fornisce all'EC, la consuntivazione quotidiana del servizio effettivamente erogato, corredata da idonea e completa documentazione attestante i servizi effettivamente resi e quanto necessario per la verifica del rispetto degli obblighi di servizio fra cui, elencati in forma non esaustiva: ora di partenza, ora di arrivo e percorso della corsa, l'autobus utilizzato, i punti di fermata per carico scarico utilizzati, il numero massimo di utenti a bordo, gli utenti prenotati ed il titolo di viaggio utilizzato e quelli che hanno disdettato la prenotazione o non si sono presentati, eventuali criticità riscontrate.
- 18.2. La Consuntivazione, mediante invio di file editabili, deve pervenire all'EC entro le ore 19 del medesimo giorno di servizio; l'OE deve informare tempestivamente l'EC di tutte le anomalie che si verificano durante il servizio, anche per cause accidentali.
- 18.3. L'OE deve fornire all'EC ogni chiarimento richiesto dall'Ente stesso per i fini istituzionali. Ogni comunicazione in merito dovrà essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio.

Articolo 19. - (Compensazioni economiche)

- 19.1. L'EC, a fronte degli obblighi di servizio imposti, corrisponde una compensazione economica chilometrica di € _____ (massima pari a € 2,997) oltre IVA al 10% così come risultante dalla D.G.R. 18-2698 del 29/12/2020 (Allegato 1). (*valore al netto del miglioramento del prezzo dello 0,5% per esonero costituzione garanzia definitiva*). L'importo è definito a consuntivo dietro acquisizione della certificazione prevista dalla citata deliberazione e dietro emissione di fattura da parte dell'OE.
- 19.2 (eventuale) L'EC chiede l'attivazione della cd clausola di garanzia di cui alla D.G.R. 18-2698 del 29/12/2020 per Euro _____ autobus/giorno (*valore al netto del miglioramento del prezzo dello 0,5% per esonero costituzione garanzia definitiva*)
- 19.2. L'OE è tenuto alla immediata restituzione, su richiesta dell'EC, delle somme eventualmente riscosse in eccedenza rispetto a quanto dovuto a saldo.

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

19.3. L'EC ha facoltà di trattenere dai pagamenti le somme derivanti da eventuali penali, di cui al successivo Articolo 22, irrogate a carico dell'OE. L'EC ha altresì facoltà di operare la compensazione di crediti relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito, a qualsiasi titolo esigibile.

Articolo 20. - (Garanzia)

20.1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 è disposto l'esonero della costituzione della garanzia definitiva.

A tale fine è convenuto un miglioramento sul prezzo in funzione dello 0,5% sul prezzo chilometrico ovvero, qualora sia richiesta l'attivazione della clausola di garanzia prevista nella DGR 18/2698 del 29/12/2020, sul valore autobus/giorno in cui è sarà applicata la clausola.

Articolo 21. - (Vigilanza e controllo)

21.1. Il servizio oggetto della presente Convenzione è soggetto alla vigilanza e controllo da parte della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 1/2000, e da parte dell'EC.

21.2. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'OE, o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'OE o del personale stesso.

21.3. Il Personale della Regione Piemonte e dell'EC incaricato delle funzioni di vigilanza e di controllo ha libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio.

21.4. L'impresa ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al primo comma, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto della convenzione.

Articolo 22. - (Penali all'OE)

22.1. Per le violazioni degli obblighi, previsti dalla convenzione, o in generale, derivanti da obblighi di legge, l'EC dispone l'applicazione delle penali descritte nei seguenti commi.

22.2. La penale per infrazioni alle modalità ed alle prescrizioni di esercizio è stabilita nel massimo di € 100,00 per ciascuna infrazione.

22.3. La penale per irregolare denuncia delle percorrenze stabilite nella presente convenzione è stabilita nel massimo di € 200,00 per ciascuna infrazione.

22.4. La penale per violazioni alle norme relative al personale, nonché per omessa o parziale denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e previdenziali è stabilita nel massimo di € 3.000,00.

22.6 La determinazione delle penali sarà rapportata dall'EC alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'impresa per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

- 22.7. I fatti che comportano le violazioni di cui ai commi precedenti sono contestati all'OE con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. L'OE può far pervenire all'EC scritti difensivi o documenti e può presentare istanza di audizione personale.
- 22.8. L'EC, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, l'importo definitivo della penale.
- 22.9. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni normative vigenti.

Articolo 23. - (Sanzioni ai viaggiatori)

- 23.1. L'EC, su proposta dell'OE, stabilisce con proprio provvedimento, le sanzioni da irrogarsi ai viaggiatori per le infrazioni commesse al Regolamento di esercizio e per l'uso dei servizi di trasporto pubblico di propria competenza senza idoneo Titolo di viaggio.
- 23.2. L'OE, accertate le violazioni come previsto dall'art. 15 irroga le conseguenti sanzioni al viaggiatore.
- 23.3. L'importo della sanzione è incamerato dall'OE a compensazione degli oneri derivanti dal servizio di vigilanza.

Articolo 24. - (Responsabilità)

- 24.1. L'OE assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'EC, inerente l'organizzazione e l'esercizio del servizio oggetto della convenzione.
- 24.2. L'OE, sorto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dalla convenzione di servizio.

Articolo 25. Obblighi assicurativi

- 25.1. È fatto obbligo all'OE di stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e dalla convenzione, con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.
- 25.2. In particolare, l'OE dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:
- a) per RCA, da stipularsi ai sensi di legge, ogni autobus adibito al trasporto di persone impiegato in servizio dovrà essere assicurata con massimale catastofale non inferiore a € 20.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
 - b) per la responsabilità civile verso terzi (RCT), diversa da quella di cui al punto a) derivanti da fatti, anche accessori, e circostanze comunque connessi all'erogazione del servizio

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

oggetto della convenzione, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;

- c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del concessionario, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.

Articolo 26. - (Cessione e Sub-Appalto)

26.1. È vietata la cessione, anche parziale, a terzi dei servizi oggetto della convenzione. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 27. Cessione dei crediti derivanti dalle compensazioni economiche degli obblighi di servizio.

27.1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, la cessione dei crediti relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio pubblico è efficace e opponibile all'EC qualora questa non sia rifiutata con comunicazione da notificarsi all'OE e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

27.2. I crediti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione possono formare oggetto di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

27.3. L'EC potrà opporre al cessionario del credito le eccezioni di compensazione, di riduzione del corrispettivo, o di inadempimento opponibili all'OE in base alla convenzione (ad esempio in forza di obblighi di pagamento di penali, mancata parziale effettuazione del servizio, ...) solo dopo aver preventivamente opposto dette eccezioni all'OE con riferimento alla parte del credito di questi non oggetto di cessione e solo nella misura in cui detta parte di credito non sia sufficiente.

Articolo 28. - (Cause di risoluzione anticipata della convenzione e revoca dell'affidamento)

28.1. L'EC ha facoltà di revocare l'affidamento, con provvedimento motivato, previa informazione all'OE, per motivi di interesse pubblico, senza che l'impresa abbia diritto ad alcun indennizzo.

28.2. L'EC può procedere alla risoluzione anticipata della convenzione di servizio, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1453, primo comma, del Codice Civile, qualora l'OE:

- a) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa per fatto proprio;
- b) effettui il servizio con ripetute ed accertate gravi irregolarità;
- e) non ottemperi sistematicamente alle disposizioni impartite dall'EC, agli obblighi di servizio od imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti;

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

d) non denunci il personale dipendente agli Enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro o non effettui il pagamento delle relative contribuzioni;

e) perda, durante il periodo di validità contrattuale, i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalle vigenti norme per l'esercizio della professione di autotrasportatore di persone su strada.

28.3. Nel caso in cui al punto 5.2 lettera a), l'EC intima all'OE per iscritto di adempiere al servizio entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine convenzione di servizio s'intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti al punto 5.2 lettere b), c), d), si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

28.4. Non costituisce titolo per richiedere la risoluzione anticipata della convenzione di servizio la sospensione del servizio per cause di forza maggiore o per sciopero, sempre che l'impresa si attivi, in caso di sciopero attuato in violazione della legge 12 giugno 1990 n° 146 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

28.5. Nei casi di cui ai commi precedenti l'OE non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per la risoluzione anticipata della convenzione.

Articolo 29. Tracciabilità dei flussi finanziari

29.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'OE si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

29.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

29.3. L'OE si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'OE, il sub affidatario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'EC e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

29.4. L'OE, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

- 29.5. L'OE è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 29.6. L'OE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'OE mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'OE medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 30. Tutela dei dati personali

- 30.1. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione della convenzione, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile

Articolo 31. Fiscalità, imposte e tasse a carico dell'EC

- 31.1. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.
- 31.2. L'imposta di bollo per la stipulazione della presente convenzione è a carico dell'OE.
- 31.3. Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione di servizio, quali bolli, registrazione ecc., sono a carico dell'OE.

Articolo 32. - (Clausole finali)

- 32.1. Per ogni controversia è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
- 32.2. Costituiscono parte integrante della presente convenzione gli allegati:
- D.G.R. 18-2698 del 29/12/2020 (Allegato 1)
 - Elenco autobus (Allegato 2)
 - Elenco personale (Allegato 3)
 - Programma di Esercizio (Allegato 4)
 - Descrizione dettagliata e Dichiarazione transitabilità dei percorsi e delle fermate (Allegato 5)

Il presente atto è redatto in un unico esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Convenzione per la gestione del Servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea - CIG Z0531E66D8

Per l'Agenzia della mobilità piemontese il sig. Cesare PAONESSA

Per Linea Azzurra SRL il sig. _____

Imposta di bollo è assolta mediante il seguente contrassegno telematico IDENTIFICATIVO N. ----- del __/__/202_ apposto su copia cartacea della convenzione conservato presso l'Agenzia della mobilità piemontese